

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -SEZIONE FALLIMENTARE -

Modifica delle Circolari vigenti sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo.

Premessa

La sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha emesso una prima circolare in data 24.3.2017 – sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo – pubblicata nel sito del Tribunale.

Tale circolare ha perseguito la finalità di consentire – nel rispetto del valore primario rappresentato dall'efficiente esercizio delle funzioni giudiziarie – la più equa e trasparente distribuzione degli incarichi tra tutti i professionisti selezionati nell'elenco istituito allo scopo dalla sezione e suddiviso in tre fasce.

La pratica applicazione dei criteri di nomina così adottati – pur garantendo l'obiettivo generale di un'effettiva e automatica rotazione di tali incarichi fra tutti i professionisti inseriti nell'elenco

 ha tuttavia evidenziato negli anni alcune criticità tali da giustificare opportuni adattamenti e modifiche.

E' stata conseguentemente emessa una seconda circolare in data 5.11.2018 – anch'essa pubblicata nel sito – che ha inteso ovviare ai primi inconvenienti emersi nella prassi applicativa.

L'ulteriore periodo trascorso – tale da consentire un monitoraggio ex post più completo e attendibile sulla rotazione degli incarichi e sulla conseguente liquidazione dei compensi fra i professionisti nell'ambito delle tre fasce di competenza – ha fatto emergere un ulteriore e specifico profilo critico evidenziato anche dagli Ordini Professionali interessati.

La pur opportuna suddivisione dell'elenco in tre fasce – legate al diverso livello di competenza dei professionisti ivi inseriti – ha infatti comportato un'oggettiva ed evidente sperequazione sotto il profilo dei compensi complessivamente liquidati nell'ambito delle fasce A e B a professionisti comunque dotati, tutti, di comprovata e risalente competenza in materia (non ponendosi, invece, analogo problema per quelli meno esperti inseriti nella fascia C in quanto fisiologicamente destinatari di incarichi che si presumono privi di attivo o di valore modesto e soggetti comunque a periodica valutazione per l'auspicato passaggio ad una fascia superiore o per l'esclusione dall'elenco in caso di ritenuta inadeguatezza professionale).

Sembra infatti evidente che – accanto al criterio formale ed automatico della rotazione – debba essere considerato anche quello dell'adeguata remuneratività degli incarichi per tutti i professionisti dotati di una certa esperienza che siano stati ritenuti stabilmente idonei dal Tribunale a svolgere le attività sempre più onerose e complesse imposte dall'attuale normativa di riferimento.

E' dunque emerso – sotto tale profilo – che i compensi (anche solo mediamente) significativi sono stati sino ad oggi liquidati in modo sbilanciato a favore prevalente dei soli professionisti inseriti nella fascia A e, dunque, con evidente svantaggio per quelli compresi nella fascia inferiore.

Ciò in quanto le stime contabili sull'attivo presuntivamente realizzabile nelle procedure – costituenti il discrimine per la distribuzione degli incarichi tra le due fasce – si sono spesso rivelate *ex post* fallaci e di molto superiori rispetto ai risultati liquidatori effettivamente conseguiti (non di rado prossimi allo zero): tale incongruenza – d'altra parte – si è manifestata essenzialmente per le sole procedure riguardanti imprese aventi volumi d'affari medi o piccoli e – dunque – non anche per quelle di maggior rilevanza affidate ai soli professionisti di fascia A.

Deve poi rilevarsi – sotto altro profilo – che una proficua collaborazione fra soggetti muniti di adeguata esperienza ma inseriti in fasce diverse rappresenta prospetticamente un più rapido ed efficiente innalzamento del livello medio professionale anche di quelli inseriti nella fascia inferiore (con la prospettiva, per i migliori, di un loro auspicabile ingresso periodico nella fascia superiore).

E' sembrato dunque opportuno – anche all'esito di apposite riunioni indette ex art. 47 *quater* O. G. – introdurre i seguenti correttivi alle

precedenti circolari (nel rispetto, comunque, della prioritaria esigenza di assicurare per ciascuna procedura un apporto professionale adeguato alla sua complessità e rilevanza economica):

- viene elevato ad euro 12.000.000,00 il valore massimo di attivo per le procedure che possono essere assegnate singolarmente ai professionisti di fascia B;
- viene introdotta la possibilità, comunque, di una designazione congiunta dei professionisti di fascia A e fascia B per le procedure che possono essere assegnate singolarmente soltanto ai professionisti di fascia A (con valore dell'attivo superiore ad euro 12.000.000,00).

Si trasmetta al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, ai consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Roma.

Si pubblichi, inoltre, sul sito del Tribunale.

Roma, 78-7-2029

Il Presidente della Sezione